

STATUTO ASSOCIAZIONE SILOE

ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA - SCOPI

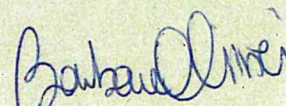
Art.1- È costituita sotto forma di Ente del Terzo Settore, l'Associazione di assistenza sociale e sociosanitaria denominata "Associazione Siloe ETS" con sede in Roma, via Germanico 168; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione non ha fine di lucro.

Art.2- L'Ente ha i seguenti scopi e finalità di solidarietà sociale:

- a) Contributo alla realizzazione di interventi e prestazioni sanitarie;
- b) Contributo alla realizzazione di prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in materia sociosanitaria, di assistenza sociale e volontariato;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative



di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- f) raccolta di fondi e donazioni finalizzandoli all'analisi delle migliori pratiche da realizzare in ambito ematologico, in materia di epidemiologia, prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione del paziente.
- g) promozione dell'umanizzazione dei rapporti tra il malato e le strutture sanitarie, nonché in tutti gli aspetti sociali di natura logistica, lavorativa, psicologica e di emarginazione connessi al decorso delle malattie ematologiche ed altre che dovessero essere individuate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea;
- h) l'Associazione si proporrà come punto di riferimento per le strutture sanitarie nei paesi svantaggiati, incentivando e finanziando scambi di esperienze, corsi ed aggiornamenti professionali, a favore del personale di dette strutture;
- i) sviluppo e diffusione della ricerca scientifica nel campo delle malattie ematologiche e di impatto sociosanitario, attraverso il conferimento di contributi e borse di studio a favore di studiosi di esperienza riconosciuta;
- j) promozione di iniziative di carattere culturale ispirate ad un'antropologia medica basata sul rispetto del valore e della dignità della vita umana e sullo scambio di esperienze attinenti all'ambito professionale;
- k) svolgimento e organizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, politici, religiosi, sociali, economici,

ed istituzionali di attività culturali quali incontri, convegni, corsi di formazione, mostre e altro di carattere regionale, nazionale ed internazionale, nonché svolgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;

- l) promozione di scambi con altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo al proprio e stabilire con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi;
- m) fornitura di assistenza domiciliare a malati terminali ed a quanti si trovino in condizioni di disagio e difficoltà tali da non potersi recare presso le strutture ospedaliere; l'Associazione potrà, pertanto, a tal fine, fornire direttamente assistenza domiciliare;

Per realizzare nel modo migliore tutte le sue finalità, l'Associazione potrà, altresì, fornire in comodato la strumentazione tecnica necessaria, acquistata o donata dai soci, o dall'associazione tramite donazioni, a strutture ospedaliere pubbliche e private.

Essa potrà, inoltre, ricevere donazioni, in beni o denaro, da privati, da destinarsi esclusivamente agli scopi prefissi dalle finalità di cui all'art.2 del presente statuto.

È fatto divieto agli organi dell'associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate, di natura strettamente di solidarietà sociale, ad esclusione di quelle ad esse direttamente connesse.

È altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento facciano

parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili od avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.3- L'Ente ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle norme contenute nel presente statuto.

Art.4- La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - SOCI

Art.5- Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani o stranieri, le persone fisiche e le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, gli istituti, le organizzazioni nazionali ed internazionali e le associazioni che svolgano attività ad ampio raggio in ambito ematologico e che condividano le finalità sociali, assistenziali ed umanitarie perseguite dall'associazione.

Art.6- L'ammissione dei nuovi soci avviene con delibera del Consiglio Direttivo, secondo criteri discrezionali, fermi restando i requisiti di ottima condotta morale e civile e di provata professionalità che devono possedere i nuovi soci.

Art. 7- Altra condizione richiesta per l'ammissione a socio è il regolare

pagamento di una quota minima annuale, il cui importo verrà stabilito, unitamente alle modalità di versamento, dal Consiglio Direttivo.

Art.8- I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- *Soci Fondatori*: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, i quali contribuiscono tangibilmente alla stessa;
- *Soci Onorari*: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, ma sono privi del diritto di voto;
- *Soci Ordinari*: quelli che vengono ammessi per loro domanda dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7;
- *Soci Sostenitori*: coloro che contribuiscono all'evoluzione delle attività dell'associazione dal punto di vista finanziario, condividendone gli scopi.

Essi hanno la possibilità di frequentare l'associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art.9- L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla domanda.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'iscrizione o il rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente, anche via posta elettronica, entro cinque giorni dalla deliberazione.

Art.10- L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi

rappresentativi, secondo le competenze statutarie; alla cooperazione volta al benessere ed allo sviluppo dell'associazione, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi contratti verso il sodalizio.

Art.11- La qualifica di socio può venir meno, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per indegnità: quando il socio si renda responsabile di gravi atti che abbiano nuociuto al buon nome del sodalizio e di suoi appartenenti; quando non mantengono un comportamento adeguato alle finalità dell'Associazione; quando non dimostrino il dovuto rispetto dei regolamenti interni; quando si siano resi autori di gravi atti di scorrettezza nei confronti di un altro socio; quando per qualsiasi motivo venga meno il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività, nonché il possesso dei requisiti prescritti dall'Associazione al momento dell'ammissione del socio.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

TITOLO III - DEGLI ORGANI SOCIALI

Art.12- Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale che costituiscono il Comitato Esecutivo dell'Associazione. Essi restano in carica per dieci anni e possono essere confermati.

Art.13- Sono organi dell'associazione:

Il Presidente;
l'Assemblea Generale dei Soci;
l'Assemblea dei Soci Fondatori;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Comitato Scientifico;
il Collegio dei Revisori;
il Segretario Generale.

Assemblea

Art.14- L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Generale è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari; si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Essa può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: per decisione del Consiglio Direttivo; su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Fondatori ed Onorari nel loro insieme.

Art. 15- L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata con preavviso di almeno sette giorni mediante invito per lettera raccomandata, ovvero via fax o via posta elettronica indirizzato ai soci, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, all'indirizzo risultante nel libro dei soci.

In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, o telefax o posta elettronica.

Art.16- L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori ed Onorari.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci fondatori ed onorari.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio; è, inoltre, vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Art.17- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato Direttivo ed in assenza anche di quest'ultimo, da persona all'uopo designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente tra i presenti.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Art.18- L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art.19- L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art.20- All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto;
- b) eleggere i membri del Comitato Scientifico, i Revisori dei Conti, il Segretario Generale;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) deliberare sulla sede del trasferimento della sede dell'Associazione;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci Fondatori

Art.21- L'assemblea dei Soci Fondatori è composta dai soci che hanno dato vita all'associazione, partecipando attivamente e contribuendo tangibilmente alla sua organizzazione, formazione e costituzione.

Essa assume, pertanto, un ruolo di primo piano per l'attività dell'Associazione stessa.

Art.22- L'Assemblea dei Soci Fondatori ha il potere di controllo sul regolare ed effettivo perseguimento degli scopi e delle finalità dell'associazione, come previste nell'art. 2 del presente statuto.

Essa provvede, inoltre, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

Ha, infine, il potere di discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 23- Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;

- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) fissare annualmente le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.24- Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11 membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene designato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i Consiglieri nominati.

Almeno due terzi del Consiglio Direttivo con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci onorari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza, od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.25- Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale; in sua assenza le relative funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con comunicazione raccomandata o via fax, o via posta elettronica, almeno cinque giorni prima; queste sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato via fax o via posta elettronica almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Presidente

Art. 26- Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Egli sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può, altresì, delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 27- Il Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci Fondatori e dura in carica per tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Comitato scientifico

Art. 28- Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali e

scientifiche dell'Associazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'associazione, sulla base delle finalità stabilite dall'art. 2 del presente statuto.

Art.29- Il Comitato Scientifico è composto da cinque a nove membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell'Assemblea.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato Scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente, il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.

Revisori dei conti

Art.30- Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 31- I Revisori sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Segretario generale e uffici di segreteria

Art. 32- Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per tre anni, fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma in ogni caso socie dell'Associazione.

Egli dirige gli uffici del circolo; cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, ed alle riunioni dell'Assemblea.

Avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione al Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 33- Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Finanze e patrimonio

Art. 34- Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, che vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti

quelle del bilancio ordinario;

- d) da versamenti volontari degli associati anche consistenti in beni materiali;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni, in beni o denaro, lasciti di terzi o di associati, nonché da strumenti tecnici utili per l'attività dell'Associazione per il perseguimento delle finalità previste all'art. 2 del presente statuto.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

I soci hanno il diritto di consultare i libri sociali previa richiesta scritta, anche via posta elettronica, con preavviso di almeno 48 ore.

Art.35- I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

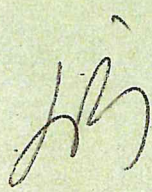
Art.36- Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Norme finali e generali. Bilancio

Art. 37- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del

16



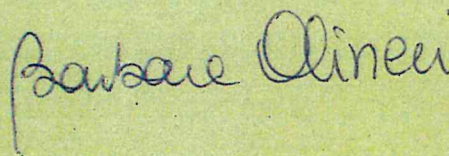
Consiglio Direttivo; il Segretario Generale dovrà ogni anno redigere il bilancio annuale che andrà approvato dal Consiglio Direttivo nei termini di legge.

Art.38- In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall'Assemblea o dai liquidatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 a proposito dell'obbligatoria devoluzione ad organizzazioni aventi le medesime modalità.

Art.39- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art.40- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



17

Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Orbetello

Registrato il 15 MAR, 2024

al N.

1113 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO

posta versata di €

ESSE NET

*FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE